

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 00143 ROMA  
Posta elettronica (PEI): [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)  
Posta elettronica certificata (PEC): [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

All.: //;

Ann.: //.

**OGGETTO:** Trascrizione matricolare di encomi ed elogi. Attività premiale.

A	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>

e, per conoscenza:

	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	<u>ROMA</u>
	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO CARABINIERI	<u>CHIETI</u>
	11^ DIVISIONE	<u>SEDE</u>
	12^ DIVISIONE	<u>SEDE</u>

diramazione interna:

	10^ DIVISIONE	<u>SEDE</u>
	13^ DIVISIONE	<u>SEDE</u>

^^^ ^^^ ^^^

Seguito circolari n.:

- M\_D/GMIL\_06/V/GL/3572/D9-2 in data 1° febbraio 2007;
- M\_D GMIL0 V SSS 0005803 in data 7 gennaio 2011;
- M\_D GMIL0 V SSS 0329936 in data 26 luglio 2011;
- M\_D GMIL2 VDGM V SGR 0347496 in data 24 dicembre 2013;
- M\_D GMIL 0816497 in data 19 febbraio 2014;
- M\_D GMIL REG2017 0230227 in data 5 aprile 2017;
- M\_D GMIL REG2017 0682801 in data 28 dicembre 2017.

^^^ ^^^ ^^^

- Nell'ambito dell'istituzionale attività di controllo, cui è normativamente preposta questa Direzione Generale (*sulla scorta delle competenze, attribuitele dall'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90 – TUOM*), si è rilevata la necessità di operare un approfondimento, volto a chiarire il rapporto esistente tra la pubblicazione dell'encomio nell'ordine del giorno del corpo, e la trascrivibilità a matricola della menzionata ricompensa

*(per lodevole comportamento e per particolare rendimento)*. Il fine perseguito è di tutta evidenza, quello di garantire l'efficacia e l'equità del sistema premiale, evitando nel contempo, il rischio di effetti sperequativi nei confronti del personale militare.

2. Come è noto, questa Direzione Generale costituisce Ente Matricolare soltanto per la Marina Militare e per l'Aeronautica Militare, intervenendo invece, in sede di controllo di legittimità, per l'Esercito e per l'Arma dei Carabinieri (*i cui Enti Matricolari sono individuati nei rispettivi Centri Nazionali Amministrativi*). Nel corso del tempo, la delicata tematica afferente all'attività premiale, è stata puntualmente disciplinata con le direttive a seguito (*alle quali si fa integrale rinvio, per tutti gli aspetti non specificatamente citati/trattati nella presente - esclusa la circolare sub f., per le ragioni che si esporranno nel prosieguo*). In particolare, le linee guida dettate in materia, hanno perseguito la finalità di orientare costantemente ed uniformemente la specifica attività, intesa quale espressione (*tra le più significative*), dell'azione di comando ai vari livelli. In estrema sintesi, si è proceduto a definire:
  - natura e finalità delle ricompense (*precisandone presupposti, requisiti ed autorità competenti a tributarle*);
  - il concetto di legittimità della trascrizione matricolare, quale verifica della conformità dell'atto alle prescrizioni normative di riferimento (*implicando per il caso di mancanza dei previsti requisiti, l'impossibilità di poter procedere ad annotazione sui documenti personali dell'interessato - nelle forme dello "stralcio" della ricompensa o, per gli Enti matricolari, omettendo la trascrizione stessa*);
  - la tempistica sottesa al procedimento in esame (*180 giorni decorrenti dalla data di adozione dell'atto propulsivo – trattandosi di procedimento ad iniziativa d'ufficio*), in ossequio al quadro normativo di riferimento, oltre che al generale principio della certezza dei tempi dell'azione amministrativa.
3. Ora, venendo allo specifico esame della delicata problematica interpretativa (*di recente sollevata, ed in precedenza trattata soltanto con la circolare a seguito sub f.*), afferente alla natura giuridica da attribuire alla prevista pubblicazione (*nell'ordine del giorno del corpo, per il caso di concessione di encomi*), e degli eventuali riflessi in materia di trascrizione a matricola (*dell'atto stesso*), si reputa opportuno preliminarmente, per una sua corretta trattazione:
  - ricondurla al seguente semplice quesito, ossia: "se la pubblicazione di un encomio costituisca requisito essenziale, ai fini della sua trascrizione matricolare";
  - trarre le mosse dall'art. 1462 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 – COM, procedendo secondo una esegesi, oltre che letterale, anche teleologica e sistematica.
4. Nello specifico, dal comma 2 della citata disposizione, si evince la ratio perseguita, mediante la previsione di un obbligo di pubblicazione (*in sintesi, stimolare lo spirito emulativo, così da accrescere la coesione, la motivazione, i valori e l'efficienza della compagine militare – mediante utilizzo dell'espressione testuale "affinché tutti ne traggano esempio"*). Il successivo comma 5, ribadisce la sussistenza di uno specifico dovere di pubblicazione, anche con riferimento all'encomio semplice (*non omettendo altresì di precisare, che lo stesso è trascritto nei documenti personali dell'interessato, facendo uso di una "ed" congiuntiva*). Differentemente, il comma 8 prevede la sola trascrizione dell'elogio, condizionata alla circostanza dell'essere stato tributato per iscritto, dal comandante del corpo. Quindi, l'obbligo di pubblicazione, per quanto risulta dall'art. 1462 del COM (*che nulla di più prevede al riguardo*), esprime un particolare sistema di pubblicità legale.

5. Pertanto, sul punto appare doveroso precisare che:
- l’ordinamento può prevedere diversi mezzi di pubblicità giuridica, al fine generale di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti/relazioni (*compresi quelli amministrativi*). In particolare, il caso oggetto di esame, in virtù della su esposta ratio perseguita, è riconducibile al regime della **pubblicità – notizia** (*secondo la tradizionale distinzione operata in dottrina*), il cui scopo è quello di dare notizia di determinati fatti/atti (*l’eventuale omissione non incide sulla validità, né tantomeno sull’efficacia dell’atto stesso*). Resta fermo, che la violazione dell’obbligo di pubblicazione normativamente imposto, rileva sotto il profilo della responsabilità (*disciplinare e/o dirigenziale, con eventuale applicazione delle relative sanzioni*);
  - sono da tenere distinti (*esulando dall’ipotesi di specie*), i differenti regimi di **pubblicità costitutiva** (*qui, la pubblicazione è requisito necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie, oltre che in termini di validità, anche di produzione degli effetti, deponendo espressamente la norma in tale senso*), e di **pubblicità dichiarativa** (*volta a rendere opponibili ai III, proprio i fatti/atti per cui è prevista la pubblicazione – non determinando la sua omissione, l’invalidità dell’atto stesso, il quale continua a produrre i propri effetti tra le parti, rilevando per l’appunto e su espressa disposizione di legge, esclusivamente nei confronti dei III*);
  - gli atti amministrativi validi (*ossia conformi al parametro normativo*), nella generalità dei casi, hanno efficacia e quindi operano, dal momento in cui sono posti in essere (*il riferimento è alla fase decisoria – come nel caso oggetto di esame*). Resta comunque salva, la facoltà di prevedere un’efficacia differita, su espressa disposizione della norma attributiva del potere e/o di discendente provvedimento amministrativo (*mediante la presenza di una ulteriore fase, c.d. “integrativa dell’efficacia”*).
6. Conclusivamente si ritiene, sulla base di quanto sopra espresso, che **la pubblicazione nell’ordine del giorno, non integri un requisito di validità/efficacia dell’atto di concessione della specifica ricompensa, potendosi quindi procedere a trascrizione a matricola della stessa** (*previa verifica della conformità ai parametri normativi di riferimento*), **indipendentemente dall’avvenuto adempimento del predetto obbligo di pubblicazione** (*che comunque incombe sull’Ufficio/Ente preposto, rilevando per il caso di omissione, sotto il profilo della responsabilità*).
7. La presente abroga e sostituisce la circolare a seguito sub f..
8. Si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario al riguardo, precisando che la presente direttiva sarà pubblicata anche sul sito Istituzionale (*link <http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/elenco.aspx>*).

d’ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Gen. D. Lorenzo SANTELLA)